

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Roma

Ricorso

nell'interesse della sig.ra **ERICA SPIGA**, nata a Oristano il 1° febbraio 1997 (C.F. SPGRCE97B41G113K), residente in Sassari, via Salvatore Dau n. 4 (PEC ericaspiga@pec.it), rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al presente atto, dagli Avv.ti Maria Giovanna Pisanu (C.F. PSNMGV81D69G113B – PEC avvmgpisanu@pec.it) e Gian Marco Delunas (C.F. DLNGMR77S12B354N – PEC avv.gianmarcodelunas@pec.it), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gian Marco Delunas in Cagliari, viale Merello n. 41, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio agli indirizzi PEC dei difensori sopra indicati,

ricorrente

CONTRO

- il **MINISTERO DEL TURISMO**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- **FORMEZ PA** – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale Marx n. 15 (PEC protocollo@pec.formez.it e/o concorsi@pec.formez.it),

resistenti

e nei confronti di

- del sig. **DAVIDE SEVERO**, quale candidato collocato all'ultima posizione (n. 35) della graduatoria finale di merito impugnata;

- e comunque di tutti i candidati che dovessero risultare controinteressati

all'accoglimento del presente ricorso, anche ai fini dell'eventuale integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami,

controinteressati

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- del decreto del Ministero del Turismo n. 77367 del 20 maggio 2026, recante approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, quanto al profilo “Funzionari Area Valorizzazione e sostegno del turismo – Codice TUR-VS”;
- della graduatoria finale di merito relativa al profilo “Funzionari Area Valorizzazione e sostegno del turismo – Codice TUR-VS”, pubblicata sul portale InPA e sul sito istituzionale del Ministero del Turismo in data 20 maggio 2026, nella parte in cui alla ricorrente sono stati attribuiti punti 0 per la valutazione dei titoli e il punteggio complessivo di 27,25, con collocazione alla posizione n. 88 quale idonea non vincitrice;
- dell'allegato alla graduatoria finale e/o dell'“Allegato 1 – TUR140_VS_valutazione_titoli_318_FINALE_rev”, nella parte in cui riporta la posizione della ricorrente con punti 27,25 per la prova scritta, punti 0 per i titoli e totale punti 27,25;
- del Verbale n. 11 – Riunione finale del 15 maggio 2026, con cui la Commissione esaminatrice ha approvato la graduatoria finale del profilo TUR-VS e ne ha disposto la trasmissione al Ministero del Turismo e a Formez PA, unitamente al relativo allegato;
- del Verbale n. 8 – Valutazione titoli del 9 marzo 2026, nella parte in cui la Commissione ha stabilito, tra l'altro, che “le lauree magistrali non previste come titoli di accesso attribuiscono 2,5 punti”, così escludendo dalla valutazione le lauree magistrali ricomprese nell'elenco astratto dei titoli

previsti per il codice di concorso, anche quando il candidato possieda già un autonomo titolo triennale sufficiente per l'accesso;

- dei Verbali n. 5 del 29 gennaio 2026, n. 6 del 5 febbraio 2026, n. 9 del 27 marzo 2026, n. 10, e di ogni ulteriore verbale o atto istruttorio della Commissione concernente la valutazione dei titoli, la verifica delle griglie, la correzione dei punteggi e la formazione della graduatoria finale, ivi compresi gli eventuali atti della seduta del 31 marzo 2026;

- della griglia completa di valutazione dei titoli, nella parte relativa alla sig.ra Erica Spiga, ove si legge che è stata assunta quale "titolo di accesso" la Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici, Classe LM-49, conseguita nel 2020, con conseguente attribuzione di punti 0;

- in via subordinata, del bando di concorso pubblico MITUR prot. n. 0162537/25 del 16 maggio 2025 e, in particolare, dell'art. 8, comma 3, lett. b) e d), nella sola parte e solo ove interpretato nel senso fatto proprio dall'Amministrazione, ossia nel senso di impedire la valutazione della laurea magistrale LM-49 posseduta dalla ricorrente quale titolo ulteriore rispetto alla laurea triennale L-15, già autonomamente sufficiente per l'accesso al profilo TUR-VS, ovvero, in via ulteriormente subordinata, nel senso di impedire la valutazione della laurea triennale L-15 ove la LM-49 sia assunta quale titolo di accesso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli eventuali atti di assunzione, scelta della sede, scorrimento o immissione in servizio dei candidati utilmente collocati, nella parte in cui risultino lesivi della posizione della ricorrente.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente alla rideterminazione del punteggio conseguito per i titoli e alla conseguente collocazione nella posizione spettante nella graduatoria del concorso, per il profilo TUR-VS, con tutti gli effetti

conseguenziali;

e per la conseguente condanna

delle Amministrazioni resistenti, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., alla rivalutazione dei titoli della ricorrente, alla rettifica della graduatoria e all'adozione di tutti gli atti conseguenziali, ivi compresa l'ammissione all'assunzione, ove collocata in posizione utile.

* * *

FATTO

Con bando prot. n. 0162537/25 del 16 maggio 2025, pubblicato sul portale InPA, il Ministero del Turismo ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 nell'Area dei Funzionari e n. 40 nell'Area degli Assistenti (**doc. 1**). Per quanto qui interessa, il bando ha messo a concorso n. 35 posti per il profilo “Funzionari Area Valorizzazione e sostegno del turismo – Codice TUR-VS”.

L'art. 2 del bando, nell'individuare i requisiti di ammissione, richiedeva il “*possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati in relazione ai singoli profili professionali*”. Per il profilo TUR-VS erano indicate, tra le lauree triennali, la L-10 Lettere, la **L-15 Scienze del turismo**, la L-18 e la L-33 e, tra le lauree magistrali, la LM-10, la **LM-49 Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici**, la LM-76 e la LM-77. La clausola è formulata in termini espressamente alternativi: per l'ammissione era sufficiente il possesso di uno qualsiasi dei titoli elencati e la laurea triennale L-15 costituiva, dunque, titolo autonomamente idoneo e sufficiente all'accesso.

La sig.ra Erica Spiga ha presentato domanda di partecipazione per il profilo TUR-VS (codice candidatura E2D4N46GP1), dichiarando

nell'apposita sezione *“titoli di studio”* (**doc. 2**): la laurea triennale **L-15 – Scienze del Turismo**, conseguita presso l'Università degli Studi di Sassari il 23 ottobre 2018 con votazione 110/110 e lode; la laurea magistrale **LM-49 – Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici**, conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze il 4 dicembre 2020 con votazione 109/110; un master di primo livello, qui non rilevante perché non valutabile per l'Area Funzionari.

Un dato merita di essere sottolineato sin d'ora, perché decisivo: il modulo di domanda **non prevedeva alcun campo** attraverso il quale il candidato indicasse quale, tra i titoli dichiarati, intendesse spendere come titolo di accesso. La ricorrente si è limitata a dichiarare l'intero proprio percorso di studi, come richiesto dal bando anche ai fini della successiva valutazione dei titoli.

3. La ricorrente ha superato la prova preselettiva con il punteggio di 26,75 (**doc. 3**) e la prova scritta con il punteggio di 27,25 (**doc. 4**).

Proprio in vista della fase di valutazione dei titoli, con PEC del 5 gennaio 2026 (**doc. 5**) la ricorrente segnalava a Formez PA e al Ministero del Turismo il rischio di un'applicazione illogica dell'art. 8 del bando, tale da equiparare il candidato in possesso della sola laurea triennale al candidato in possesso della laurea triennale e della laurea magistrale specificamente attinente al profilo.

Con nota prot. U-003809/2026 del 15 gennaio 2026 (**doc. 6**) Formez PA comunicava di aver trasmesso l'istanza alla Commissione esaminatrice *“per le eventuali valutazioni di competenza”*: la questione interpretativa era dunque stata formalmente posta all'organo valutatore prima della definizione dei

criteri e della valutazione dei titoli.

L'art. 8 del bando ("Valutazione dei titoli") prevede, per l'Area Funzionari, un incremento massimo di 9 punti e, per quanto qui rileva, stabilisce:

- alla lett. 3.a), che alla laurea magistrale prevista dal bando per partecipare al relativo codice concorso, conseguita con lode, è attribuito un punteggio aggiuntivo di 0,5 punti;

- alla lett. 3.b), che *"la laurea triennale, qualora propedeutica al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, non sarà in ogni caso oggetto di valutazione"*;

- alla lett. 3.c), che ad ogni altra laurea triennale, non propedeutica al conseguimento del requisito indicato nel bando, è attribuito un punteggio aggiuntivo di 1,5 punti;

- alla lett. 3.d), che *"ad ogni qualunque altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente, **diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa**, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti"*.

Con il Verbale n. 8 del 9 marzo 2026 (**doc. 7**), nella parte dedicata a *"Lauree e lode"*, la Commissione stabiliva, tra l'altro, che *"la lode è valutabile solo se riferita al titolo di accesso previsto dal bando"* e che *"le lauree magistrali **non previste come titoli di accesso** attribuiscono 2,5 punti, senza valutazione dell'eventuale lode"*.

All'esito della valutazione, alla ricorrente sono stati attribuiti **0 punti** per i titoli. La griglia di valutazione reca, in corrispondenza della sua posizione, la nota: *"titolo di accesso Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici (Classe LM-49) conseguita nel 2020"* (**doc. 14**).

La Commissione ha dunque individuato essa stessa – senza che la candidata lo avesse chiesto e senza che alcuna regola del bando lo prevedesse – quale titolo di accesso la LM-49 anziché la L-15, azzerando ogni valorizzazione del titolo superiore.

Che non si trattasse di un esito obbligato lo dimostra la stessa griglia di valutazione. Al candidato oggi collocato alla posizione n. 24, che aveva del pari dichiarato la laurea triennale L-15 unitamente ad una laurea magistrale (la LM-80 – Scienze Geografiche, estranea all'elenco dei titoli di accesso del profilo), la Commissione ha annotato: *“Accede L-15. La Laurea Magistrale in Scienze Geografiche (LM-80) viene valutata come titolo ulteriore (+2,5)”* (**doc. 14**).

Il confronto è impietoso: chi possedeva la L-15 e una magistrale *meno* pertinente al profilo ha ottenuto 2,5 punti mentre la ricorrente, che possedeva la L-15 e la magistrale *più* pertinente in assoluto – la LM-49, che dà il nome allo stesso profilo concorsuale – ha ottenuto 0 punti.

Con la graduatoria finale di merito, approvata con decreto n. 77367 del 20 maggio 2026 e pubblicata in pari data (**docc. 11-13**), la ricorrente è stata collocata alla posizione n. 88, con punti 27,25 per la prova scritta, punti 0 per i titoli e totale punti 27,25, risultando idonea non vincitrice.

L'errore è determinante.

Con l'attribuzione dei 2,5 punti dovuti per la LM-49, la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio complessivo di **29,75** e verrebbe collocata, salva la definitiva applicazione dei titoli di preferenza da parte dell'Amministrazione, presumibilmente alla posizione n. 23 e, comunque, in posizione utile all'assunzione, antecedente sia all'ultima vincitrice non riservataria (posizione n. 29, punti 29,25), sia alla prima idonea non

vincitrice (posizione n. 36, punti 29,25).

Dopo la pubblicazione della graduatoria, la ricorrente ha proposto istanza di accesso documentale in data 28 maggio 2026 (**doc. 15**), ottenendo i verbali, i criteri e la griglia integrale di valutazione (**doc. 16**). Gli atti acquisiti hanno confermato l'illegittimità della valutazione e hanno fatto emergere le ulteriori anomalie del procedimento valutativo di cui si dirà.

In particolare, il **Verbale n. 9 del 27 marzo 2026** dà atto che la Commissione, in sede di verifica delle griglie, ha riscontrato *“alcune difformità nelle graduatorie, plausibilmente derivanti dal fatto che i membri della Commissione hanno lavorato su sezioni differenti del file”* e ha ravvisato *“la necessità di un supporto interpretativo”*, deliberando l'inoltro a Formez PA di un quesito formale concernente l'applicazione delle riserve nella graduatoria finale (**doc. 16**).

Il presente ricorso è tempestivo, essendo proposto entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della graduatoria finale (20 maggio 2026); tale termine scade il 19 luglio 2026 e, cadendo detto giorno di domenica, è prorogato di diritto al lunedì 20 luglio 2026.

Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi per la ricorrente per i seguenti motivi in

DIRITTO

- I -

Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 3, lett. b) e d), del bando. Erronea individuazione del titolo di accesso e travisamento dei presupposti. Illegittimità del Verbale n. 8 del 9 marzo 2026 per introduzione di un criterio nuovo e restrittivo, non previsto dalla lex

specialis. Violazione dei principi di autovincolo, di predeterminazione dei criteri e della par condicio.

Il vizio centrale del presente gravame è, prima ancora che di valutazione, d'individuazione del presupposto: la Commissione ha assunto quale titolo di accesso della ricorrente la laurea magistrale LM-49, sebbene la sua ammissione fosse già integralmente e oggettivamente assicurata dalla laurea triennale L-15, titolo che il bando contemplava in via autonoma e alternativa per il medesimo profilo.

Infatti, il bando, per il profilo TUR-VS, consentiva l'accesso con il possesso di uno dei titoli indicati e, tra questi, figurava espressamente la L-15 Scienze del turismo. La ricorrente possedeva tale titolo, lo aveva regolarmente dichiarato in domanda e lo aveva conseguito ben prima della scadenza del termine di presentazione della candidatura.

Il titolo minimo oggettivamente sufficiente per l'ammissione era dunque la laurea triennale, mentre la laurea magistrale LM-49, conseguita successivamente, costituiva un titolo **ulteriore**, di secondo livello, eccedente quanto necessario per partecipare.

La Commissione ha invece qualificato d'ufficio come "titolo di accesso" la LM-49, senza spiegare per quale ragione dovesse essere ignorata la L-15 e senza che la domanda contenesse alcuna indicazione della candidata in tal senso: il modulo, come detto, non prevedeva alcuna scelta del titolo da spendere per l'ammissione.

Proprio l'assenza di una simile facoltà di scelta rende arbitraria la selezione operata dall'organo valutatore, che ha "consumato" come requisito di partecipazione il titolo la cui neutralizzazione arreca il massimo

pregiudizio alla candidata, trattandola come se possedesse il solo titolo minimo. Non si tratta peraltro di una semplice erronea valutazione, ma una vera e propria **surrettizia sostituzione del titolo d'accesso rilevante**, operata unilateralmente e in danno della ricorrente.

La difformità tra quanto previsto dal bando e il criterio commissariale è, del resto, **testuale**. L'art. 8, comma 3, lett. d), non esclude dalla valutazione le lauree magistrali “ricomprese tra i titoli di accesso” al codice: attribuisce il punteggio aggiuntivo alla laurea magistrale “**diversa dal titolo di studio richiesto** per il codice cui il candidato partecipa”, con formula al singolare che rinvia al titolo richiesto – e sufficiente – per la partecipazione del singolo candidato.

Se il bando avesse inteso neutralizzare tutte le lauree magistrali comprese nell'elenco di cui all'art. 2, avrebbe utilizzato una formula corrispondente a quella successivamente introdotta dalla Commissione. Il Verbale n. 8, stabilendo che “*le lauree magistrali non previste come titoli di accesso attribuiscono 2,5 punti*”, ha invece sostituito alla regola del bando un criterio nuovo e più restrittivo (oltre che illogico, come si dirà), facendo coincidere il “titolo richiesto” con l'intero elenco astratto dei titoli contemplati per il profilo, anziché con quello oggettivamente sufficiente all'ammissione della singola candidata.

Né tale esito è sancito dall'art. 8, comma 3, lett. b), secondo cui la laurea triennale propedeutica al conseguimento della laurea magistrale non è oggetto di valutazione. La disposizione impedisce, al più, di attribuire un autonomo punteggio alla triennale quando si valorizzi il successivo titolo magistrale, ma non autorizza affatto la Commissione a cancellare la

triennale quale titolo d'accesso quando essa sia, per espressa previsione del bando, autonomamente sufficiente per partecipare.

La ricorrente, del resto, non chiede alcun punteggio per la L-15, ma che la L-15 sia riconosciuta per ciò che è – ossia il titolo minimo sufficiente per l'ammissione – e che, di conseguenza, **la LM-49 sia apprezzata come titolo ulteriore ai sensi della lett. d).**

Sotto altro e concorrente profilo, il criterio del Verbale n. 8 è illegittimo anche in sé, perché introdotto dopo la presentazione delle domande e lo svolgimento delle prove: esso ha determinato una modifica sostanziale, in corso di procedura, della disciplina di valutazione dei titoli. La questione interpretativa, peraltro, era stata formalmente sottoposta alla Commissione – tramite Formez – con la PEC del 5 gennaio 2026, sicché l'organo valutatore non poteva ignorare, nella definizione dei criteri, l'esistenza di candidati in possesso di entrambi i titoli e la necessità di dare all'art. 8 un'applicazione conforme al suo tenore.

La giurisprudenza amministrativa ha scrutinato fattispecie i cui principi si attagliano al caso di specie. Il TAR Puglia, Bari, Sez. I, 22 febbraio 2024, n. 211 (**doc. 17**), in un concorso il cui bando consentiva l'accesso alternativamente con laurea triennale o magistrale, ha accolto il ricorso della candidata cui non era stato attribuito il punteggio aggiuntivo per la laurea magistrale, affermando che questa dev'essere valutata quale titolo ulteriore rispetto *“al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale”*, e che l'illegittimo impedimento frapposto dalla lex specialis o dalla sua applicazione non è opponibile al candidato neppure sotto il profilo dell'autoresponsabilità dichiarativa.

Nello stesso senso il TAR Puglia, Bari, Sez. I, 31 ottobre 2024, n. 1135 (**doc. 18**), ha annullato in parte qua il bando che escludeva dalla valutazione, quali titoli aggiuntivi, i titoli superiori astrattamente spendibili per l'accesso, quando l'ammissione era già assicurata dalla laurea triennale.

Quanto al profilo dell'autovincolo, il TAR Lazio, Roma, Sez. IV-ter, 23 maggio 2024, n. 10438 (**doc. 19**) – in fattispecie significativamente analoga, nella quale i criteri commissariali negavano il punteggio addizionale al candidato in possesso di laurea triennale e successiva magistrale – ha annullato i verbali della Commissione, osservando che questa era “*intervenuta a dettare una regola che, in realtà, ha avuto l'effetto di determinare una **modifica sostanziale della disciplina concorsuale***”, in violazione “*della garanzia dell'**autovincolo** che, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata ad assicurare la **par condicio***”, disponendo la rivalutazione “ora per allora” della posizione del ricorrente (nello stesso senso, ivi richiamata, TAR Lazio, Roma, n. 18809 del 12 dicembre 2023).

L'annullamento della valutazione impugnata comporta, quale effetto conformativo l'obbligo dell'Amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente in applicazione dell'art. 8, comma 3, lett. d), del bando, con attribuzione del punteggio aggiuntivo di 2,5 punti per la laurea magistrale LM-49 e conseguente rideterminazione del punteggio complessivo in 29,75 punti.

- II -

Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento documentata in atti.
Penalizzazione del titolo più coerente con il profilo concorsuale.

Il criterio applicato dalla Commissione è, poi, viziato perché irragionevole sul piano sostanziale, e la disparità di trattamento che ne deriva non è ipotetica, ma risulta con evidenza nella griglia di valutazione.

L'effetto pratico del criterio è il seguente: il candidato che possiede la sola laurea triennale L-15 ottiene 0 punti per i titoli; il candidato che possiede la L-15 e una laurea magistrale **non** ricompresa tra i titoli d'accesso del codice ottiene 2,5 punti; la candidata che possiede la L-15 e la LM-49 – ossia la laurea magistrale più direttamente coerente con il profilo “Valorizzazione e sostegno del turismo”, che al profilo dà persino il nome – ottiene 0 punti, al pari di chi la magistrale non l'ha mai conseguita.

Il paradosso, come anticipato in fatto, è documentato dal confronto tra posizioni omogenee: al candidato in posizione n. 24, che aveva dichiarato la L-15 e la LM-80 Scienze Geografiche, la Commissione ha riconosciuto l'accesso con la triennale e attribuito +2,5 punti per la magistrale; alla ricorrente, in situazione identica salvo che per la maggiore pertinenza della magistrale, l'accesso con la triennale è stato negato e la magistrale azzerata. Analogamente, ad altra candidata la LM-49 è stata azzerata perché ricompresa tra i titoli di accesso, pur avendo ella acceduto con altro titolo (doc. 14). **Il criterio commissariale, in definitiva, premia sistematicamente i percorsi magistrali meno attinenti al turismo** e azzerava quelli costruiti interamente nella materia oggetto della procedura: l'esatto contrario della selezione meritocratica cui la valutazione dei titoli è preordinata.

La violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento è resa ancor più evidente dalla diversità ordinamentale dei due titoli.

Ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, la laurea e la laurea magistrale appartengono a livelli differenti dell'ordinamento universitario: la seconda si consegue con un biennio ulteriore che si aggiunge al percorso triennale e conduce a un titolo superiore e di secondo livello.

Il principio trova conferma, sia pure in fattispecie non integralmente sovrapponibili a quella in esame, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato relativa alla mancata valorizzazione dei titoli universitari superiori rispetto al titolo minimo sufficiente per l'accesso. Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2022, n. 3890, ha ritenuto *“illogica e discriminatoria”* l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi ai soli possessori delle lauree di primo e secondo livello, osservando che, *“se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale”*, chi è in possesso del titolo superiore *“ha oggettivamente un titolo in più”*.

Analogamente, Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2024, n. 2649, e 16 gennaio 2025, n. 344, hanno escluso che la disciplina concorsuale possa equiparare, ai fini del punteggio, titoli accademici di diverso livello, ove ne derivi la penalizzazione del candidato maggiormente qualificato, rilevando che la mancata valutazione del titolo superiore quale titolo aggiuntivo genera *“un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi”* (così Cons. Stato, Sez. IV, n. 2649/2024; nello stesso senso TAR Puglia, Bari, n. 1135/2024, cit.). Tali pronunce, confermano la necessaria applicazione del bando secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.

La ricorrente non pretende di duplicare il punteggio per il medesimo titolo: deduce che l'accesso era già assicurato dalla laurea triennale L-15 e

che la successiva laurea magistrale LM-49, quale titolo di secondo livello, doveva essere valutata come titolo ulteriore.

- III -

In via subordinata: illegittimità in parte qua dell'art. 8 del bando, ove interpretato nel senso applicato dall'Amministrazione, e tempestività della relativa impugnazione. In via ulteriormente subordinata: erronea applicazione dell'art. 8, comma 3, lett. b) e c), con riferimento alla laurea triennale L-15.

In via subordinata, ove si ritenesse che l'art. 8 del bando imponga effettivamente di escludere dalla valutazione qualunque laurea magistrale compresa tra quelle astrattamente indicate per il codice concorsuale, anche quando il candidato possieda già un titolo triennale autonomamente sufficiente per l'accesso, la clausola dovrebbe essere annullata in parte qua, per le medesime ragioni di manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento illustrate al motivo che precede. È l'esito cui è pervenuto, nelle richiamate fattispecie decise dal TAR Puglia, che ha annullato in parte qua i bandi che impedivano di valorizzare come titolo aggiuntivo il titolo superiore astrattamente spendibile per l'accesso (sentt. n. 211/2024 e n. 1135/2024, citt.).

Al fine di evitare sin troppo scontate – ed infondate – eccezioni si precisa sin d'ora che la clausola dell'art. 8, comma 3, non attiene ai requisiti di ammissione e non è immediatamente escludente: essa riguarda la valutazione dei titoli, cui accedono i soli candidati idonei alle prove, ed era suscettibile di una lettura del tutto coerente con la posizione della candidata, che non aveva dunque alcun onere di impugnarla

immediatamente.

La lesione si è prodotta soltanto con l'applicazione concreta della clausola – con la griglia di valutazione e con la graduatoria approvata con il decreto n. 77367/2026 – ed è da tale momento che decorre il termine.

In termini, proprio in materia di valutazione dei titoli, TAR Lazio, Roma, n. 10438/2024, cit., che ha respinto l'analogia eccezione osservando che *“solo dopo la pubblicazione della graduatoria la parte ricorrente avrebbe potuto percepire la portata lesiva della clausola del bando di cui in concreto la Commissione ha fatto applicazione”*. Coerentemente, il bando è qui impugnato solo in via subordinata e nei limiti in cui l'art. 8 dovesse essere inteso nel significato sfavorevole applicato dalla Commissione.

In via ulteriormente subordinata e di mera chiusura, quand'anche si volesse assumere la LM-49 quale titolo di accesso della ricorrente, resterebbe da verificare la valutabilità della L-15 ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. c). La mera successione cronologica tra laurea triennale e laurea magistrale non è sufficiente a dimostrare il carattere giuridicamente propedeutico della prima rispetto alla seconda, ai sensi e per gli effetti della lett. b); occorre verificare se, secondo l'ordinamento didattico e i requisiti di ammissione al corso di laurea magistrale LM-49 frequentato dalla ricorrente, il possesso della specifica L-15 costituisca requisito necessario, ovvero se l'accesso al corso fosse consentito anche sulla base di differenti classi di laurea e di determinati requisiti curriculari. In quest'ultimo caso, la L-15 costituirebbe un'“altra laurea triennale” valutabile con 1,5 punti. Ci si riserva di produrre, sul punto, e solo ove necessario, l'ordinamento didattico e i requisiti di ammissione del corso di laurea magistrale

frequentato dalla ricorrente.

- IV -

Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà e inattendibilità del procedimento di valutazione dei titoli, quali emergenti dal Verbale n. 9 del 27 marzo 2026. Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine all'individuazione del titolo di accesso.

I verbali disvelano, oltre ai vizi già dedotti, autonomi profili di eccesso di potere che investono l'attendibilità stessa del procedimento di valutazione dei titoli.

Come anticipato in fatto, il Verbale n. 9 del 27 marzo 2026 dà atto che la Commissione ha riscontrato *“alcune difformità nelle graduatorie, plausibilmente derivanti dal fatto che i membri della Commissione hanno lavorato su sezioni differenti del file”* e ha ravvisato *“la necessità di un supporto interpretativo”*, deliberando l'inoltro a Formez PA di un quesito formale concernente l'applicazione delle riserve nella graduatoria finale (**doc. 16**).

Simili emergenze sono rivelatrici sotto un duplice profilo. In primo luogo, l'emersione di *“difformità”* imputabili ad una gestione frammentata e non centralizzata del file di valutazione mina alla radice l'oggettività e l'affidabilità dell'istruttoria, privando la valutazione numerica finale della presunzione di attendibilità che ordinariamente l'assiste. In secondo luogo, vi è contraddittorietà tra l'attestazione di un operato collegiale e uniforme e l'ammessa esistenza di un'attività frammentata e corretta in itinere. In ogni caso, le difformità emerse in sede di controllo delle griglie e le correzioni operate nel corso del procedimento imponevano una verifica

particolarmente rigorosa della coerenza con cui i criteri predeterminati sono stati applicati alle posizioni dei singoli candidati: verifica di cui non vi è traccia negli atti, proprio con riguardo al trattamento difforme delle posizioni omogenee di cui si è detto.

Sotto concorrente profilo, la scelta – squisitamente discrezionale, ove mai consentita – di assumere quale titolo di accesso la LM-49 anziché la L-15 è sorretta da una motivazione insufficiente e contraddittoria. La griglia di valutazione si limita ad annotare *“titolo di accesso Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici (Classe LM-49) conseguita nel 2020” (doc. 14)*, senza esplicitare l'iter logico seguito né le ragioni per le quali sia stata pretermessa la laurea triennale, autonomamente sufficiente all'ammissione.

La qualificazione così annotata, oltre a non dare conto delle ragioni della scelta, si pone in insanabile contrasto con il diverso trattamento riservato, nella medesima griglia, al candidato in posizione n. 24, cui l'accesso è stato riconosciuto con la laurea triennale.

L'onere motivazionale era, nella specie, tanto più stringente in quanto la scelta produceva un effetto deteriore per la candidata, azzerandone i titoli, e la questione interpretativa era stata formalmente sottoposta alla Commissione con la PEC del 5 gennaio 2026, trasmessa da Formez PA *“per le eventuali valutazioni di competenza” (docc. 5-6)*. Tale insufficienza e contraddittorietà della motivazione integrano violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che impone di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Gli atti impugnati sono dunque viziati anche sotto tali autonomi profili,

che ne impongono l'annullamento quantomeno ai fini della rinnovazione della valutazione in forma trasparente ed emendata, ferma restando – in via principale – la spettanza alla ricorrente dei 2,5 punti nei termini di cui al primo motivo.

Ovviamente il presente motivo – il cui accoglimento imporrebbe la riedizione della procedura valutativa - viene dedotto in via subordinata e gradata essendo per la ricorrente maggiormente soddisfattivo l'accoglimento dei vizi che precedono.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Sussistendone i presupposti si chiede la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Quanto testé dedotto dimostra il *fumus* che assiste il presente ricorso. La Commissione ha assunto come titolo di accesso la LM-49, sebbene la ricorrente possedesse una laurea triennale L-15 autonomamente sufficiente per l'ammissione, negando così ogni punteggio al titolo magistrale di secondo livello, in contrasto con la lettera del bando e con il trattamento riservato ad altri candidati in posizione omogenea. Le difformità e le correzioni in itinere emergenti dal Verbale n. 9, di cui al quarto motivo, concorrono a rafforzare il *fumus* del gravame.

Quanto al *periculum in mora*, la graduatoria è stata approvata con il decreto n. 77367 del 20 maggio 2026 e gli atti della procedura danno atto che i candidati utilmente collocati saranno assunti a tempo indeterminato: l'Amministrazione è dunque in procinto di procedere alla scelta delle sedi, alla sottoscrizione dei contratti e all'immissione in servizio dei vincitori. Il mancato intervento cautelare consoliderebbe una situazione di fatto

difficilmente reversibile, con esaurimento dei posti e delle sedi disponibili, determinando un pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente, la quale, con il corretto punteggio, avrebbe titolo a essere collocata in posizione utile.

Si chiede, pertanto, che l'Ecc.mo Tribunale voglia disporre, in via principale, l'**inserimento con riserva della ricorrente tra i vincitori** del profilo TUR-VS, con ammissione con riserva alla scelta della sede e alla stipulazione del contratto, e/o l'**accantonamento di un posto** nel medesimo profilo; in subordine, ordinare all'Amministrazione l'immediato riesame della posizione della ricorrente, con attribuzione, in via provvisoria e salvo il merito, di ulteriori 2,5 punti per la laurea magistrale LM-49.

* * *

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.

Si segnala che la medesima graduatoria del profilo TUR-VS risulta già impugnata dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale con il ricorso R.G. n. 7621/2026 e che, con decreto presidenziale 14 luglio 2026, n. 3876, la Sezione Seconda Quater ha accolto l'istanza di abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 53 c.p.a., disponendo la dimidiazione dei termini e fissando per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 30 luglio 2026, così da consentirne l'esame prima del periodo di sospensione feriale.

Ricorrendo le medesime esigenze, si chiede che il Sig. Presidente voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 53 c.p.a., l'abbreviazione dei termini nella misura necessaria a consentire la trattazione collegiale della domanda cautelare prima della sospensione feriale e, ove possibile, la fissazione alla medesima camera di consiglio del 30 luglio 2026, anche in funzione di una

trattazione coordinata dei giudizi aventi ad oggetto la medesima graduatoria.

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Si precisa che allo stato è stato possibile reperire unicamente l'indirizzo dei controinteressati Davide Severo, Vincenzo Basile e Angelo D'Onofrio. In ragione di ciò si notifica il presente ricorso, ai fini della sua ammissibilità unicamente ai predetti candidati vincitori, chiedendo sin d'ora che l'Amministrazione fornisca l'indirizzo di tutti gli altri controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio anche nei loro confronti.

In ogni caso, per completezza si rammenta che per pacifica giurisprudenza il ricorso sarebbe comunque ammissibile anche in carenza di notificazione ad alcuno dei controinteressati. Ciò in quanto come chiarito dalla sentenza del TAR Lombardia – Milano, sezione III, n. 2373 dell'11.11.2019 il ricorso è *“ammissibile nonostante l'atto introduttivo del presente giudizio non sia stato inizialmente notificato ad alcun controinteressato. Va invero osservato che la mancata notifica ai controinteressati non può determinare l'inammissibilità del ricorso qualora l'omissione sia dipesa dall'impossibilità per il ricorrente di venire a conoscenza degli indirizzi dei soggetti cui la notifica avrebbe dovuto essere effettuata”*.

Considerato il numero dei candidati inseriti in graduatoria e la possibile difficoltà di individuare nominativamente tutti i controinteressati potenzialmente incisi dall'accoglimento del ricorso, la ricorrente chiede sin d'ora, ove ritenuto necessario, di essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione del ricorso, dell'elenco nominativo dei controinteressati e

dell'ordinanza autorizzativa sul sito istituzionale del Ministero del Turismo e/o di Formez PA, secondo le modalità che saranno indicate dal Collegio.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a., ove il Collegio lo ritenga necessario, si chiede ordinarsi all'Amministrazione resistente e a Formez PA il deposito: del fac-simile integrale del modulo di candidatura della piattaforma inPA relativo al profilo TUR-VS, a conferma dell'assenza di un campo di indicazione, da parte del candidato, del titolo da spendere per l'accesso; del quesito formale inoltrato a Formez PA menzionato nel Verbale n. 9 del 27 marzo 2026 e del relativo riscontro; di ogni ulteriore atto istruttorio concernente la verifica delle griglie e la correzione delle difformità ivi riscontrate.

PER QUESTI MOTIVI

la sig.ra Erica Spiga, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, conclude perché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio voglia, previa sospensione dei provvedimenti impugnati: disporre l'annullamento; accertare il diritto della ricorrente alla rideterminazione del punteggio conseguito per i titoli e alla conseguente collocazione nella posizione spettante in graduatoria; condannare le Amministrazioni resistenti alla rivalutazione dei titoli della ricorrente, alla rettifica della graduatoria e all'adozione di tutti gli atti consequenziali, ivi compresa l'ammissione all'assunzione ove collocata in posizione utile, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre spese generali, IVA e C.P.A. e restituzione del contributo unificato.

* * *

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che la

controversia attiene a procedura concorsuale per l'assunzione nel pubblico impiego e che il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, lett. e), del medesimo decreto.

Cagliari-Roma,

Avv. Maria Giovanna Pisanu

Avv. Gian Marco Delunas



DELUNAS
GIAN
MARCO
17.07.2026
18:42:34
GMT+02:00